



SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio Segreteria e Contabilità Servizi Sociali
Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano
CF e PI 00807960158
Telefono 0331.471511
PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, QUALI PARTNER DEL COMUNE DI LEGNANO NELLA CO-PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO STRUTTURALE E L'EROGAZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITÀ NELL'IMMOBILE EX "RSA ACCORSI" – CUP E39J21004330007

CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Legnano, con sede legale in Piazza San Magno 9, CF e PI 00807960158 successivamente indicato come Comune/Stazione appaltante, rappresentato da _____, in qualità di _____.

E

_____ di seguito denominato Soggetto Attuatore, con sede in _____ rappresentato da _____ in qualità di _____

Di seguito congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

Nel 2018, con l'intento di riqualificare le zone periferiche delle città componenti l'Alto Milanese, s'insedia all'interno del quartiere Canazza, attraverso i finanziamenti del bando Periferie, il programma d'intervento "Integration_Machine". Lo stesso programma è parte integrante di un più vasto piano di interventi coordinato dalla Città Metropolitana di Milano intitolato "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana – superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza". Il quadro strategico del programma ha previsto nel quartiere Canazza la riqualificazione della Ex RSA Accorsi, al fine di generare un polo che potesse integrare e arricchire l'offerta abitativa del quartiere, sviluppando altresì la prospettiva della polifunzionalità in senso aggregativo, culturale, educativo/formativo e professionale.

Nel suo complesso il progetto si è posto l'obiettivo di accrescere la qualità della vita dei cittadini sia del quartiere Canazza che dell'intero comune di Legnano, offrendo una nuova polarità urbana che potesse divenire perno per l'attivazione di iniziative attive e attrattive di coesione, integrazione e inclusione sociale aperte a tutti gli abitanti con particolare attenzione alle categorie sociali più svantaggiate e fragili.

Tali intenti hanno prodotto concretamente una riqualificazione profonda dell'Ex RSA Accorsi, realizzando interventi di recupero e manutenzione straordinaria dell'immobile allo scopo di ricavare spazi idonei all'attivazione di nuovi servizi di Housing Sociale e di ospitalità a basso costo, integrati, in una prospettiva di polifunzionalità, a spazi e servizi "aperti" al territorio.

In linea con le peculiarità della struttura, con la storia del quartiere, con l'identità legnanese e con la vision di comunità che l'Amministrazione comunale intende promuovere, le attività e i servizi che si localizzeranno all'interno dell'Ex RSA Accorsi dovranno risultare accoglienti per famiglie/giovani/anziani che occuperanno gli alloggi, ma allo stesso tempo idonei a valorizzare al massimo la comunità esterna al contesto strettamente abitativo, puntando anche su giovanissimi ed adolescenti, quanto sulla loro creatività e talento nell'innovare e costruire il futuro. Questo obiettivo rappresenta la chiave di lettura da utilizzare per qualificare le diverse funzioni e attività e quindi rafforzare l'identità dell'intero quartiere Canazza.

DATO ATTO CHE

1. con le suddette finalità, la Giunta Comunale con deliberazione n. 121 del 30 giugno 2021 ha dato mandato al competente Settore Attività Educative e Sociali di individuare – con apposita procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione - un Ente appartenente al Terzo Settore, così come definito dal D.Lgs 117 del 2017, con il quale sviluppare e implementare nella struttura ex Accorsi servizi residenziali ed attività in ambito sociale, educativo, digitale, culturale e ricreativo, nonché ha approvato specifiche linee d'indirizzo per tale procedura;
2. in data 08/09/2021, in attuazione della suddetta deliberazione è stata adottata dal Dirigente Responsabile del Settore Attività Educative e Sociali la Determinazione n. 138 del 08/09/2021 di indicazione dell'istruttoria pubblica ed approvazione della documentazione relativa finalizzata all'individuazione di Enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione ed alla successiva gestione della struttura;
3. in data 08/09/2021 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico e i relativi allegati;
4. ad esito del periodo di pubblicazione, in data [...] si è insediata la Commissione di valutazione, nominata con determinazione n. [...] del [...] ed è stata avviata la procedura di verifica dell'ammissibilità delle domande e di valutazione delle proposte progettuali.

Conclusa la fase valutativa è stata formulata apposita graduatoria, pubblicata in data [...] presso [...], ed è stato individuato quale Soggetto attuatore [...];

5. in data [...] è stata avviata la fase di co-progettazione intesa come sviluppo e rielaborazione dell'idea progettuale proposta dal Soggetto attuatore che si è conclusa in giorni [...] con l'approvazione, condivisa e partecipata, tra le Parti del progetto complessivo di erogazione dei servizi e delle attività negli spazi dell' "Ex Accorsi" nonché di finitura degli spazi a rustico;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

I servizi e le attività da erogare negli spazi dell'immobile "ex Accorsi", nonché i lavori di finitura degli spazi a rustico - come definiti in sede co-progettazione e meglio dettagliati nel successivo art. 2) - sono quelli indicati nella presente Convenzione, opportunamente integrata dal progetto complessivo come definito in esito alla fase di co-progettazione, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Legnano e il Soggetto Attuatore - individuato tramite specifica istruttoria pubblica di co-progettazione - quale partner dell'Amministrazione comunale nell'erogazione di servizi ed attività nell'immobile ex Accorsi e relativo completamento strutturale.

Ha costituito oggetto di progettazione condivisa la completa definizione di tipologia, modalità, tempi di erogazione dei servizi e delle attività negli spazi dell'immobile "Ex Accorsi" e nel quartiere Canazza, nonché degli interventi di completamento strutturale.

La gestione degli spazi dell'Ex Accorsi, nel rispetto delle finalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, si connota per la complessità e la pluralità di attività e servizi a carattere residenziale, di utilità collettiva, di inclusione digitale, educativo, sociale, relazionale, culturale, ricreativo, oltre che di ristoro rivolti a tutta la cittadinanza.

Dette attività sono state oggetto di completa definizione nell'ambito della fase di co-progettazione sulla base della proposta progettuale presentata dal soggetto aggiudicatario.

La struttura ex Accorsi intende fornire una risposta concreta alla cittadinanza in termini di spazi di housing e di luoghi di aggregazione in una logica di integrazione con e per il territorio.

In particolare, il Soggetto Attuatore garantisce direttamente l'erogazione delle seguenti attività/servizi/interventi, come meglio dettagliati nel progetto complessivo quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, come definito a conclusione della fase di co-progettazione e redatto prevedendo, per ciascuno degli ambiti di seguito descritti, le seguenti attività intese quali standard minimi di servizio:

- **Ambito residenzialità:** relativamente alla componente residenziale, costituita da 37

appartamenti già realizzati e da aree di servizio connesse, il progetto destina gli stessi ad un target di popolazione eterogenea in termini di bisogni e risorse. Tale peculiarità ha il fine di consentire una condivisione orizzontale e spontanea di capitale umano e relazionale tra “co-abitanti”, i quali potranno così diventare un punto di riferimento l’uno per l’altro mettendo in rete le risorse di cui sono titolari. Coloro i quali beneficeranno degli interventi di housing, dovranno rivestire – compatibilmente con le specifiche condizioni personali e previa l’assunzione della loro volontà - un ruolo attivo e partecipativo nel processo di svolgimento della attività a beneficio del contesto, anche non esclusivamente residenziale.

- **Ambito di utilità collettiva:** la struttura offrirà al quartiere un servizio di “portineria sociale”, quale servizio di prossimità a favore della comunità di abitanti a cui i cittadini potranno rivolgersi per specifici bisogni e ottenere supporto per l’individuazione di possibili soluzioni ai bisogni di vita quotidiana. Quest’ultime potranno essere offerte direttamente dal servizio di portineria o reperite grazie alla rete formale e informale attivata dal Soggetto Gestore con risorse e competenze locali in stretta collaborazione e sinergia con i servizi territoriali (es. servizi sociali, polizia locale, gestore SAP, ecc). In sostanza la portineria sociale consiste nell’offerta di servizi collaborativi a vocazione sociale destinati principalmente ai residenti del quartiere, finalizzati all’inclusione e al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti. Mission del servizio è il rafforzamento di una rete di vicinato e la promozione di servizi di mutualità e welfare di comunità. In particolare, considerato l’alto valore sociale del progetto, il soggetto attuatore si impegna alla predisposizione e attivazione di Progetti di Utilità Collettiva al fine di assicurare un coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza nelle attività della struttura, con il supporto del Servizio sociale professionale del Comune di Legnano.
- **Ambito dell’inclusione digitale:** la Struttura offrirà, in stretta connessione con i servizi afferenti agli altri ambiti, l’implementazione di attività d’inclusione digitale (supporto compilazione pratiche digitali, acquisizione di competenze informatiche, ecc.) per aumentare l’accesso ai servizi digitali e la ridurre il digital-device, con particolare riguardo alla popolazione a rischio di esclusione in tale ambito. In particolare, sarà attivato uno Sportello di supporto alla cittadinanza per richiedere lo SPID, presentazione istanze on-line per accesso ai servizi comunali o sovra-comunali e in generale di interesse pubblico.
- **Ambito educativo, sociale, relazionale e ricreativo:** le attività afferenti a tale ambito saranno destinate all’intera cittadinanza, in modo tale che l’Ex Accorsi diventi polo di promozione e capacitazione socio-educativa dell’intera comunità. Le attività proposte, pur sempre mantenendo il loro taglio socio-educativo, avranno ad oggetto diverse aree tematiche e troveranno fondamento sull’approccio di rete con gli attori pubblici e privati presenti nel territorio. Il target di popolazione al quale dovranno rivolgersi le attività afferenti a tale area sarà intergenerazionale, quindi dette attività saranno in grado di coniugare un’ampia offerta di servizi rivolti a giovani, anziani, famiglie e soggetti fragili a rischio di emarginazione ed esclusione socio-educativa. I servizi saranno in grado di accrescere e potenziare la capacità naturale degli individui di aggregarsi al fine di mettere in connessione potenzialità e bisogni interni alla struttura con risorse esterne alla stessa. In particolare, sarà attivato il servizio di doposcuola (anche specifico per studenti con diagnosi DSA) per minori oltre alle attività educative, sociali, relazionali e ricreative indicate nel progetto definito in fase di co-progettazione.
- **Ambito culturale:** assicurare la realizzazione di attività indirizzate a coinvolgere ed

a rendere lo spazio vivo e abitato dal quartiere, sapendo produrre nuovi format e mettersi in rete con quanto già viene prodotto e realizzato nel contesto cittadino. In particolare, la Struttura ospiterà:

- un punto di erogazione del servizio bibliotecario - all'interno del progetto denominato "Biblioteca diffusa" - facendo sì che la biblioteca comunale possa assumere un ruolo centrale di coesione sociale della comunità legnanese. Mission della Struttura sarà anche l'organizzazione di eventi e di iniziative di cittadinanza attiva, di partecipazione e responsabilizzazione degli abitanti al fine di creare un senso d'identità e appartenenza.
- uno spazio per dare ai giovani dai 15 ai 35 anni la possibilità di esprimersi attraverso svariate forme, azioni, talenti, creatività e idee, nella logica di creare un centro civico ed un hub multimediale nei quali dovranno essere attivati diversi percorsi formativi/informativi di educazione tra pari, peer to peer, da quelli in ambito tecnico-multimediale agli incontri formativi teorico-pratici su tematiche del lavoro, sull'orientamento scolastico e lavorativo. Il centro dovrà essere dotato di strumentazioni informatiche e multimediali all'avanguardia (PC, maxi schermo, sala multimediale).

Più in generale, le funzioni insediate nella struttura dovranno integrare la presenza di attività a pagamento in grado di generare risorse a beneficio di servizi gratuiti o agevolati. In particolare, sarà realizzato uno spazio bar/ristorazione, capace di coniugare qualità dell'offerta e accessibilità verso soggetti fragili e svantaggiati.

E', altresì, a totale carico del Soggetto Attuatore (così come meglio specificato ai successivi articoli:

- la fornitura del materiale d'uso e di quant'altro necessario per l'esecuzione di tutti i servizi nella quantità e tipologia all'uopo richieste;
- la fornitura completa di arredi, mobili ed attrezzature per il regolare funzionamento dell'intera struttura (esclusi quelli di tutti gli alloggi residenziali);
- l'attivazione, gli allacciamenti e/o la voltura dei contratti stipulati precedentemente dall'amministrazione comunale e l'assunzione di tutti gli oneri relativi alle utenze telefoniche, di energia elettrica, acqua, gas, la tariffa di igiene ambientale (TARI) di tutto lo stabile e relative pertinenze nonché ogni altra imposta relativa alle attività svolte dal soggetto attuatore;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, mobili ed attrezzature;
- gli interventi di manutenzione dell'immobile, delle pertinenze e aree verdi esterne;
- la pulizia ordinaria e straordinaria dell'immobile, delle pertinenze e aree verdi esterne;
- tutti i servizi, progetti ed interventi inseriti nella proposta progettuale del soggetto aggiudicatario, oltre a tutto quanto indicato di seguito nel presente Schema di Convenzione.

Durante la gestione il Soggetto Attuatore deve rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente Convenzione e nel progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, nella consapevolezza che l'attività non potrà in alcun modo pregiudicare la fruibilità della struttura da parte della generalità dei cittadini, nel rispetto dei modi e tempi di programmazione delle attività.

La presente Convenzione comprende, inoltre, le attività di progettazione nonché l'esecuzione delle opere di completamento dell'immobile come indicate nella proposta progettuale e di tutte le attività di allestimento degli spazi in relazione alle funzioni insediate negli stessi.

I servizi e le attività erogate, nonché le attività a pagamento prestate all'interno degli spazi dell'Ex Accorsi dovranno rispettare gli standard minimi di servizio/qualità e di impatto sociale, previsti dalla legge e dalle disposizioni vigenti in materia nonché come dettagliatamente disciplinati in sede di co-progettazione con il soggetto individuato, secondo i parametri recepiti, a tal fine, nell'ambito del progetto complessivo approvato a conclusione di tale fase.

ART. 3 - ULTERIORI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONSENTITE

In aggiunta ai servizi ed alle attività descritte dalla presente Convenzione e dal progetto definito in sede di co-progettazione, è facoltà del Soggetto Attuatore realizzare ed erogare ulteriori attività definite in itinere previo accordo con il Comune di Legnano, che prevedano interazioni progettuali con altri ambiti anche profit, finalizzati ad un innalzamento qualitativo delle risposte offerte ai bisogni espressi dal territorio nel rispetto delle finalità della presente Convenzione.

A tal fine, il Soggetto Attuatore, ha la possibilità di dare in uso a terzi, spazi e locali per attività puntuali che non siano in contrasto con il progetto, secondo le modalità e la tempistica disciplinate in fase di co-progettazione in funzione alla tipologia di attività proposte.

Tutte le iniziative di cui alla presente sezione non dovranno, altresì, pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle attività "obbligatorie" previste nel precedente art. 2.

ART. 4 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFINITURA DEI SPAZI

Il Soggetto Attuatore si impegna a propria cura e spese a effettuare tutte le attività inerenti e necessarie per progettare e realizzare le opere di completamento come indicate nel progetto complessivo approvato al termine della fase di co-progettazione, sotto la sua esclusiva responsabilità.

A tal fine, il Soggetto Attuatore si impegna ad acquisire ogni autorizzazione, titolo abilitativo e nulla osta necessario per l'esecuzione delle opere, il collaudo e il loro utilizzo. Qualora le opere di completamento prevedano la realizzazione di nuove attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 (per esempio, la cucina), si dovrà acquisire il parere di conformità sul progetto di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano.

Si specifica che le opere di completamento sono configurabili come manutenzione straordinaria e, quindi, il titolo abilitativo idoneo ai sensi del D.P.R. 380/2001 è la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), che va presentata a firma di tecnico abilitato presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Legnano.

Il tempo utile per la redazione e la consegna della pratica edilizia è di giorni 45 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione.

Nell'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto del progetto complessivo definito al termine della co-progettazione e delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sui lavori. A tale scopo il Soggetto Attuatore assume il ruolo di "committente" ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b) del DLgs. 81/2008 e deve provvedere ai relativi adempimenti in materia di salute e sicurezza nei

cantieri temporanei o mobili.

Il tempo utile per dare ultimate le opere di completamento come indicate nel progetto definitivo, è di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di presentazione della pratica edilizia.

Contestualmente alla Comunicazione di "Fine Lavori" presentata a firma di tecnico abilitato presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Legnano, dovranno essere consegnati al Settore Opere Pubbliche i seguenti documenti:

- tavole architettoniche AS BUILT;
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, rilasciata dall'impresa installatrice per ognuno degli impianti installati, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 37/2008, comprensiva di allegati e tavole AS BUILT;
- denuncia di variazione catastale con relativi allegati, a firma di tecnico qualificato;
- schede tecniche, manuali e certificati CE di tutti i materiali e componenti utilizzati;
- verbale della prova di tenuta dell'impianto interno di distribuzione del gas (se realizzato);
- dichiarazione delle modalità di posa in opera delle tubazioni dell'impianto interno di distribuzione del gas (se realizzato);
- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 151/2011, presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di verificare l'andamento dei lavori, allo scopo di accertare la corrispondenza delle opere eseguite con il progetto complessivo approvato al termine del ciclo di co-progettazione e quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

I lavori dovranno essere realizzati senza pregiudicare le altre attività svolte all'interno dell'edificio, con particolare riferimento all'ambito residenziale.

Le opere e gli impianti, al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale con esclusione, a qualsiasi titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune di Legnano.

ART. 5 - AVVIO DELLE ATTIVITÀ

Il Soggetto Attuatore, stipulata la convenzione a conclusione della fase di co-progettazione prende immediato possesso dell'intera struttura ed avvia le attività entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di finitura delle parti a rustico, dal soddisfacimento di tutti i necessari adempimenti e dall'acquisizione delle certificazioni necessarie in conformità al cronoprogramma definito in sede di co-progettazione. Qualora il soggetto non avvii le attività entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, dal soddisfacimento di tutti i necessari adempimenti e dall'acquisizione delle certificazioni necessarie, allora si procederà alla risoluzione della presente convenzione.

In caso di avvio delle attività oltre i 15 giorni, si applicano le disposizioni disciplinate dagli artt. 28 e 34 della presente convenzione.

Qualora il ritardo o il mancato avvio delle attività dipenda da cause di forza maggiore, non si applicano le disposizioni sopra richiamate.

ART. 6 – DURATA

La durata complessiva della co-progettazione per l'erogazione di servizi ed attività negli spazi dell'ex Accorsi è pari ad anni quindici (15) alla data di stipulazione della convenzione, rinnovabile per ulteriori cinque (5) anni.

La durata della Convenzione potrà, inoltre, essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo partner del Comune di Legnano e comunque per un massimo di 12 mesi; in tal caso, il Soggetto attuatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni disciplinate dalla convenzione.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI LEGNANO

Il Comune di Legnano per lo svolgimento delle attività afferenti a tutti gli ambiti di cui sopra s'impegna esclusivamente a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore gli spazi dell'Ex Accorsi e le pertinenze della stessa struttura ubicata all'interno del Quartiere Canazza, come nel Documento di Co-progettazione e rilevati in sede di effettuazione di sopralluogo, nelle condizioni in cui gli stessi versano all'atto della consegna.

All'atto della consegna dei beni, i responsabili competenti dell'Area tecnica comunale ed il rappresentante legale dell'aggiudicatario o suo delegato effettueranno un sopralluogo per verificare lo stato dei beni da consegnarsi, redigendo, in contraddittorio, un verbale. Il verbale costituisce riferimento per il periodo di durata della Convenzione, e viene aggiornato, qualora necessario per modifiche sopraggiunte.

Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici messi a disposizione, sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Legnano.

Il Comune di Legnano si impegna ad assicurare il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal Soggetto Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto Attuatore, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Il Comune di Legnano, a tal fine, partecipa all'organismo integrato di *governance* del progetto denominato "Tavolo di monitoraggio" di cui all'art.9 del "Documento di co-progettazione", istituito ad esito della fase di co-progettazione sulla scorta della proposta formulata in sede di offerta dall'aggiudicatario.

ART. 8 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si obbliga alla realizzazione ed erogazione delle attività oggetto della Convenzione e del progetto complessivo come definito a conclusione della fase di co-progettazione, nonché di quelle che, successivamente alla stipulazione del presente atto,

dovessero essere integrate su autorizzazione del Comune di Legnano e su richiesta motivata della parti, con divieto di cessione delle stesse o di parte di esse ad un soggetto giuridico terzo rispetto a quello individuato a seguito dell'istruttoria pubblica.

Il Soggetto Attuatore si fa carico degli arredi e degli allestimenti, nonché delle residue lavorazioni di rifinitura della porzione dei suddetti spazi lasciata a rustico come dettagliate nel progetto complessivo definito in sede di co-progettazione. Non sono a carico del Soggetto attuatore gli arredi e l'allestimento degli alloggi componenti la parte residenziale della Struttura.

Il Soggetto Attuatore prende in carico i beni immobili e mobili del Comune e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna a restituire i beni messi a disposizione, ivi compresi quelli successivamente forniti, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna, unitamente alle documentazioni di legge. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale oltre agli eventuali ulteriori risarcimenti danni non coperti da tale deposito.

Il Soggetto Attuatore, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in gestione, senza previa autorizzazione da parte del Comune.

L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva al Comune. Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza relativamente a tali strutture provvisorie.

Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di vigilare sull'edificio durante il suo utilizzo, garantendo la presenza di un responsabile/custode della struttura che verifichi che le attività si svolgano nel rispetto delle condizioni contrattuali e del vigente ordinamento giuridico.

In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Soggetto Attuatore è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuta a conoscenza dei fatti.

Il soggetto s'impegna a rispettare la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente

ART. 9 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'immobile diversa da quella prevista nella presente convenzione, o la modifica della destinazione d'uso dello stesso se non previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

L'uso dell'immobile e delle sue pertinenze per le manifestazioni e/o spettacoli di vario genere dovrà ricevere preventiva approvazione dal Comune di Legnano con l'osservanza delle seguenti condizioni particolari:

- acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze di pubblica sicurezza e comunali non più tardi del giorno precedente l'inizio della manifestazione;
- ottenimento delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l'utilizzo di infrastrutture

mobili di coperture e/o servizio, laddove previste dalla normativa;

- stipulazione di idonea polizza assicurativa, aggiuntiva, se e in quanto necessaria.

Resta comunque inteso che qualsiasi onere o responsabilità civile o amministrativa derivante dall'organizzazione e gestione delle predette iniziative rimane a completo carico del Soggetto Attuatore o, comprese le spese per eventuali interventi manutentivi, anche di carattere straordinario, resi necessari a seguito dello svolgimento delle iniziative in questione.

ART. 10 - SICUREZZA E GESTIONE DELL'EMERGENZA

Il Soggetto Attuatore si obbliga all'esecuzione, in conformità ai dettami delle normative vigenti, a proprie spese, con propri mezzi e personale e/o mediante appaltatori di fiducia delle seguenti prestazioni:

1. volturazione e rinnovo a scadenza della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano;
2. rispetto integrale delle prescrizioni riportate nella Relazione Tecnica allegata alla suddetta Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), redatta in in ottemperanza al D.M. 3 agosto 2015 APPROVAZIONE DI NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modifiche e integrazioni;
3. redazione del registro dei controlli periodici, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n° 37, ove annotare gli interventi di manutenzione e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta; in tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura;
4. istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
5. mantenimento delle condizioni di sicurezza, del rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio finalizzate a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza nel rispetto del disposto dell'art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n° 37.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E DEL PERSONALE IMPIEGATO

All'avvio della convenzione, il Soggetto attuatore dovrà garantire, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, la permanenza in servizio del personale precedentemente occupato (n. 1 coordinatore D3, n. 1 addetto segreteria B1, numero 1 addetto custodia A2) nell'ambito dell'appalto in essere tra il Comune di Legnano e la Coop. Sociale Età Insieme in essere fino al 11 aprile 2023 per la gestione del Centro sociale canazza, le cui attività potranno essere trasferite presso la Struttura Ex Accorsi, qualora lo stesso Soggetto attuatore sia interessato ad ospitare il servizio e poi a proseguirlo.

Il Soggetto Attuatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme

vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza della convenzione, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Soggetto Attuatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Soggetto Attuatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.

Le prestazioni previste dalla Convenzione dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Legnano con deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2013, pertanto il Soggetto Attuatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione della Convenzione.

ART. 12 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Il Soggetto Attuatore dovrà effettuare apposita comunicazione preventiva al Comune di Legnano nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

ART. 13 - FORMAZIONE E SICUREZZA

Il Soggetto Attuatore, a tutela della qualità dei servizi erogati, si impegna a mantenere alto il livello formativo dei propri operatori garantendo lo svolgimento di un piano formativo, condiviso con il Comune di Legnano, rivolto a tutti gli operatori, anche a sostegno di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi o delle nuove esigenze che si manifestano nella organizzazione degli stessi. Il soggetto attuatore potrà affidare ad un soggetto terzo l'espletamento degli oneri riguardanti la formazione e sicurezza del personale impiegato.

Il Comune di Legnano ha facoltà di richiedere la partecipazione dei propri referenti a tali incontri di formazione, previo consenso del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione della Convenzione.

ART. 15 – PULIZIA DELL'EDIFICIO E DEGLI SPAZI ESTERNI

La pulizia di tutti gli spazi interni e delle pertinenze esterne della struttura, è a carico del Soggetto Attuatore il quale ha il compito di mantenere sempre con decoro tutti gli ambienti affidati.

I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere conformi e rispettosi alle caratteristiche peculiari della struttura, degli arredi e attrezzature in dotazione.

ART. 16 – PRESTAZIONI CONNESSE ALL' EROGAZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI SPAZI

Sono a carico del Soggetto Attuatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della convenzione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel progetto complessivo come definito ad esito della fase di co-progettazione.

1. È a carico del Soggetto Attuatore ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso degli spazi messi a disposizione dal Comune di Legnano e dall'erogazione di servizi ed attività. Il Comune di Legnano dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della Convenzione;
2. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di controllare il corretto uso degli spazi in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio in relazione alle attività erogate, o quanto necessario per l'utilizzo degli spazi, in relazione alla loro destinazione d'uso;
3. Sono a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese necessarie alla gestione degli spazi messi a disposizione dal Comune di Legnano, gli interventi ed i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e delle attrezzature;

4. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di volturare le utenze entro massimo 15 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
5. Il Soggetto Attuatore dovrà assolvere al pagamento di tutte le forniture energetiche, delle altre utenze e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
6. Il Soggetto Attuatore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria, ovvero qualsiasi ulteriore intervento che si rendesse necessario al fine di assicurare costantemente il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti;
7. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di acquisire le certificazioni degli impianti per l'erogazione dei servizi ed attività legate alla filiera alimentare (bar, ristorante, autoproduzione ecc.);
8. Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte e per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico;
9. Il Soggetto Attuatore dovrà dare comunicazione motivata di ogni sospensione dell'erogazione dei servizi e delle attività afferenti a tutti gli ambiti citati nella presente convenzione;
10. Il Soggetto Attuatore è tenuto a garantire, all'interno dei locali individuati, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con acquisizione da parte del legale rappresentante di tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nel pieno rispetto delle normative fiscali, previdenziali, commerciali attinenti ed applicabili alla gestione di tali attività;
11. Il Soggetto Attuatore dovrà mettere a disposizione gratuita gli spazi o parte di essi, a favore dell'Amministrazione Comunale, per almeno n. 15 (quindici) giornate all'anno, per lo svolgimento di manifestazioni realizzate o patrocinate dall'Amministrazione stessa. Nel caso di iniziative patrocinate dal Comune di Legnano, i costi di utenze, custodia, pulizia saranno a carico degli organizzatori. Le date dovranno essere comunicate dall'Amministrazione Comunale al Soggetto Attuatore con un congruo anticipo.

ART. 17 – DOTAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE

Sono a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese relative alla fornitura, messa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli arredi e attrezzature dell'edificio.

L'obbligo della fornitura è relativa anche agli spazi esterni.

Si precisa che la fornitura degli arredi e attrezzature dell'edificio, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni tecnico-normative che saranno predisposte dalla competente Area tecnica comunale.

Alla Convenzione sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elenco della dotazione di arredi ed attrezzature che l'aggiudicatario ha proposto in sede di gara e di co-

progettazione. Il giorno dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto e sottoscritto da un rappresentante del Comune e dell'aggiudicatario il verbale della dotazione fornita che dovrà corrispondere a quanto definito al termine del ciclo di co-progettazione nel progetto complessivo. Il verbale costituisce riferimento per il periodo di durata della convenzione, e viene tenuto aggiornato ogni anno, qualora necessario per modifiche sopraggiunte.

Alla scadenza della Convenzione, previa verifica dell'inventario aggiornato dei beni forniti dall'aggiudicatario e della valutazione in contraddittorio tra le parti contrattuali, viene determinato il valore residuo degli stessi. Tale valore residuo costituisce l'indennizzo che il Soggetto Attuatore percepirà dal nuovo gestore dell'edificio, nell'ipotesi in cui nella nuova procedura non dovesse risultare nuovamente aggiudicatario.

Tale indennizzo non verrà in alcun modo riconosciuto nell'ipotesi di risoluzione della Convenzione imputabile al Soggetto Attuatore, o di recesso unilaterale dello stesso, senza giustificato motivo.

All'inizio dell'attività e successivamente ogni qualvolta il Soggetto Attuatore proceda con la fornitura di nuove dotazioni dovrà trasmettere copia della documentazione relativa alla fornitura stessa, da cui si evinca il dettaglio ed il valore delle stesse.

Sono a carico del Soggetto Attuatore, sempre nel rispetto di quanto sopra indicato, gli acquisti integrativi di arredi e attrezzature che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività insediate negli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, anche nell'ipotesi della necessità di adeguarsi a provvedimenti emessi dalle competenti autorità.

E' esclusa la dotazione degli arredi relativa agli alloggi (parte residenziale).

Il Soggetto Attuatore potrà utilizzare gli spazi interni per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato approvato dal Comune di Legnano, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Legnano per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

- a. la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- b. i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, omotransfobia, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
- c. pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

ART. 18 – DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Il Soggetto Attuatore quale "partner" del Comune nella co-progettazione degli interventi è parte attiva nella concretizzazione del modello direzionale, gestionale e organizzativo individuato e proposto in sede di offerta progettuale.

L'assetto organizzativo complessivo della *governance* del progetto di erogazione dei

servizi/attività di taglio soprattutto no-profit e delle connesse attività imprenditoriali a sostegno di queste ultime, nonché di progettazione di eventuali nuovi interventi, è quello proposto dal Soggetto Attuatore in sede di offerta e derivante dal ciclo di co-progettazione. L'assetto organizzativo proposto, potrà essere integrato in accordo tra le parti anche in itinere, ovvero successivamente alla conclusione del ciclo di co-progettazione.

Al Soggetto Attuatore, quale soggetto gestore competente, oltre all'attività di gestione ed offerta dei servizi/attività, la pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione delle attività svolte e degli interventi eseguiti.

Gli strumenti di *governance* sono strutturati sulla base di uno stabile organismo integrato pubblico/privato, cosiddetto "Tavolo di monitoraggio", con la partecipazione dei membri designati dalle parti.

Gli strumenti di *governance* sono essenzialmente finalizzati:

- d. alla costante condivisione tra le Parti degli strumenti di governo, di presidio e controllo della progettazione secondo principi organizzativi riconosciuti e secondo uno schema organizzativo che, sulla base della proposta progettuale del Soggetto Attuatore, è stato elaborato tra le Parti in sede di co-progettazione e allegato alla presente Convenzione;
- e. l'analisi e la valutazione delle varie istanze rappresentate dai diversi soggetti portatori di interessi locali coinvolti nella gestione degli spazi dell'Ex Accorsi;
- f. alla definizione e risoluzione degli eventuali conflitti relativi a questioni interpretative sull'attuazione delle attività progettuali concordate o sulla gestione complessiva degli spazi messi a disposizione.

La Parti, in ogni caso, si impegnano a facilitare un rapporto di coordinamento tra i propri operatori ed i responsabili dei servizi interessati al fine di una puntuale realizzazione degli interventi.

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Soggetto Attuatore dovrà presentare all'Amministrazione comunale un bilancio di previsione in cui siano evidenziate le entrate e le uscite previste, in linea con il contenuto delle previsioni economico finanziarie presentate in sede di istruttoria pubblica.

Al termine dell'anno finanziario dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo di entrate e spese complessive di gestione della struttura, evidenziando gli scostamenti rispetto alle previsioni, e rispetto al quadro complessivo delle suddette previsioni.

Oltre a quanto sopra, il Soggetto Attuatore dovrà produrre semestralmente all'Amministrazione comunale, in formato elettronico, i dati relativi all'andamento dei servizi erogati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tipologia di azioni/attività attivate, progettazioni in corso, percorsi effettuati, numero utenti che hanno avuto accesso, eventuali tariffe applicate, introiti complessivi e di dettaglio delle singole attività). I report semestrali dovranno essere distinti per ogni singolo servizio offerto.

Con la stessa cadenza il Soggetto Attuatore dovrà presentare report relativi all'andamento delle attività e servizi proposti e condivisi nella fase di co-progettazione.

Oltre ai report statistici dovrà essere prodotta ogni fine anno una relazione complessiva

sull'andamento dei servizi evidenziando eventuali criticità, proposte di miglioramento, revisioni progettuali da apportare all'attività.

È prevista la possibilità, senza oneri aggiuntivi per il Comune, di chiedere altre forme di rendicontazione sull'andamento dei servizi e delle attività erogate, concordando tempi e modi con il Soggetto Attuatore.

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, il Comune richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Soggetto Attuatore.

Sono calendarizzati incontri con periodicità annuale con l'Amministrazione per la verifica dell'adeguatezza del livello qualitativo del servizio nel corso del tempo, tenendo conto del progresso scientifico, tecnologico, ecc., al fine di eventualmente modificare le prestazioni in un'ottica evolutiva anche con riferimento a parametri quantitativi (es. dovuti a mutamenti demografici o socio territoriali).

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Legnano le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, possibili conflitti tra le Parti.

ART. 19 – IMPEGNI ECONOMICI E FINANZIARI

Il valore complessivo di realizzazione del progetto e avvio dell'erogazione delle attività per la sua durata massima di 20 anni è stimato in Euro 5.301.000,00

Le risorse messe direttamente a disposizione dal Soggetto Attuatore in termini di risorse finanziarie, beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costi di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità sono pari ad € [•].

Il valore stimato complessivo dei servizi ed attività erogati per la durata della gestione è pari ad € [•], ovvero pari all'importo complessivo indicato nel progetto complessivo come definito al termine della co-progettazione.

ART. 20 – CONTRIBUTO IN FASE DI GESTIONE

A partire dal sesto anno di gestione, il Soggetto Attuatore dovrà garantire un contributo fisso pari ad € [•] da erogare annualmente al Comune di Legnano entro il 15 febbraio di ogni anno a partire dal sesto. Qualora il Soggetto attuatore dovesse erogare il contributo con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto al termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del presente atto. Decorsi i 90 giorni di ritardo, si procede alla risoluzione della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 21 – RISCHI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ED ATTIVITÀ

I rischi e la ripartizione delle relative responsabilità tra Comune di Legnano e Soggetto Attuatore, collegati all'erogazione dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, sono stati definiti tra le parti in sede di co-progettazione.

ART. 22 – VARIANTI IN CORSO DI GESTIONE

Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti, rispetto a quanto pattuito, richieste dal Comune o concordate tra le Parti in sede di erogazione dei servizi e delle attività saranno definite, in coerenza con le finalità e gli obiettivi complessivi del progetto, nell'ambito dell'organismo integrato di governance "Tavolo di monitoraggio", tenendo conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Soggetto Attuatore che di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui al comma precedente.

ART. 23 – FORZA MAGGIORE

E' condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Attuatore o del Comune da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

Gli eventi o le circostanze sono rappresentanti da:

- guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- terremoti;
- calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze;
- emergenza sanitaria cagionata da pandemie/epidemie/eventi naturali.

Al verificarsi di particolari eventi da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale di esecuzione della presente Convenzione, si applica la disciplina contenuta all'interno del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 24 – PROCEDURE DI RICONSEGNA

Alla naturale scadenza della Convenzione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo ai sensi della Convenzione, il Soggetto Attuatore è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione gli spazi comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, liberi da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal Soggetto Attuatore e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Soggetto Attuatore rivalendosi sulla cauzione e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che possa competere all'Amministrazione stessa.

All'atto della riconsegna degli spazi verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione degli stessi. Ogni danno accertato comporterà per il Soggetto Attuatore, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

L'immobile dovrà essere restituito in perfetto stato di manutenzione, pulito e sanificato.

ART. 25 - LIVELLI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Fermo restando che i livelli di qualità del servizio sono stati disciplinati compiutamente dalle Parti nell'ambito il progetto complessivo di erogazione dei servizi e attività come definito dalle parti a conclusione della fase di co-progettazione, il Soggetto Attuatore dovrà rispettare i seguenti obblighi di servizio:

1. apertura regolare, anche nel periodo estivo, della struttura ed erogazione dei servizi e delle attività sociali per almeno numero 8 ore giornaliere nei giorni feriali e numero 5 ore nei giorni festivi. I servizi devono essere svolti con regolarità e senza interruzioni.
2. Per tali attività sarà consentito un periodo di chiusura non superiore a tre settimane (di cui max due consecutive) nell'arco dell'anno. Il Soggetto aggiudicatario assicurerà una razionale gestione delle attività durante tutto il periodo di durata della co-progettazione, utilizzando il metodo della programmazione e coordinandosi con le altre analoghe strutture facenti riferimento al Comune. Inoltre, fornirà a quest'ultimo dettagliati report delle attività programmate e realizzate. Il Soggetto Attuatore non può sospendere le attività ed i servizi erogati in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in atto controversie con l'Amministrazione Comunale. Potranno essere concordati con l'Amministrazione eventuali periodi di sospensione delle attività.
3. l'accesso agli utenti con disabilità.

L'innalzamento dei livelli qualitativi di cui al punto 1 del presente articolo è oggetto di valutazione da parte della Commissione.

ART. 26 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE

Sono parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- planimetrie degli spazi messi a disposizione dal Comune di Legnano;
- l'offerta presentata dal Soggetto Attuatore in sede di istruttoria pubblica;
- il progetto complessivo come definito dalle parti al termine della fase di co-progettazione contenente le ulteriori clausole integrative della presente Convenzione definite in tale sede;
- altra documentazione illustrativa e di dettaglio.

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del Soggetto Attuatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della stessa Convenzione e delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di co-progettazione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente Convenzione deve essere effettuata, tenendo conto delle finalità perseguite con il

contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C..

Il Comune di Legnano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle procedure ad evidenza pubblica, il Comune di Legnano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti disottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Legnano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

ART. 27 - FALLIMENTO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il fallimento del Soggetto Attuatore comporta, lo scioglimento ope legis della Convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO:	Importo penalità
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio delle attività rispetto alla termine di cui all'art. 5	€ 500,00 per ogni giornata
2	Mancato rispetto degli obblighi espressamente indicati all'interno della Convenzione.	€ 2.500,00 per ogni violazione in relazione all'aggravità inosservanza
3	Pagamento del contributo fisso di cui all'art. 20 con un ritardo superiore a 30 giorni, per ogni giorno ulteriore di ritardo. Decorso i 90 giorni dal termine indicato all'art. 20, si procede con la risoluzione della Convenzione.	€ 100,00
5	Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze con disservizio per l'utenza (per ogni giorno di ritardo in presenza di disservizi).	€ 100,00
6	Mancata trasmissione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, del resoconto economico-gestionale (per ogni giorno di ritardo).	€ 200,00
7	Sospensione del servizio all'utenza, per decisione unilaterale del Soggetto Attuatore, per ogni giornata.	€ 1.000,00

	Sospensione del servizio all'utenza relativamente all'ambito residenziale, per decisione unilaterale del Soggetto Attuatore, per ogni giornata.	€ 2.000,00
8	Per impossibile fruizione, imputabile al Soggetto Attuatore, delle giornate messe a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Comunale (per ogni giornata)	€ 300,00
9	Per inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, periodiche e straordinarie.	da €100,00 a 10.000,00, in relazione all'aggravità dell'inosservanza
11	Inosservanza del cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 (per ogni giorno di ritardo, fino ad massimo di 30giorni, decorsi i quali potrà risolversi la convenzione)	€ 300,00
12	Conduzione tecnica e funzionale degli spazi tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti (per ogni violazione)	da €100,00 a 10.000,00, in relazione all'aggravità della violazione
13	Per ogni altro inadempimento agli obblighi della convenzione non previsto ai punti precedenti	da €100,00 a 10.000,00, in relazione all'aggravità dell'inadempimento

Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7, l'importo dovrà essere pagato dal Soggetto Attuatore con apposito bonifico.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge in ambito amministrativo, civile e penale.

ART. 29 – REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Attuatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo, i numeri telefonici (fisso e cellulare) e gli indirizzi mail di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Amministrazione, indicherà i propri referenti amministrativi e tecnici che cureranno la parterelativa alle attività amministrative e contabili legate alla Convezione.

ART. 30 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Legnano.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli interventi di finitura delle parti lasciate a rustico della Struttura e di ogni azione avente ad oggetto interventi strutturali comprendenti anche le forniture, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento in quanto applicabile.

ART. 31 – ASSICURAZIONE, RESPONSABILITA' E CAUZIONE DEFINITIVA

Il Soggetto Attuatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione della convenzione, anche se eseguita da parte di terzi nominati dal Soggetto attuatore.

Il Soggetto Attuatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula della convenzione il soggetto attuatore dovrà depositare una apposita fideiussione ovvero una polizza fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, in favore del Comune di Legnano, valida fino a dodici mesi dalla data di scadenza della convenzione e pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale della convenzione stessa come indicato all'art. 19 comma 3 del presente atto.

La suddetta garanzia interverrà anche a copertura dell'eventuali sanzioni irrogate nei confronti del Soggetto attuatore secondo quanto disciplinato dall'art. 28 del presente atto. La stessa dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze da parte del soggetto attuatore.

Nel caso in cui la cauzione sia di importo insufficiente, anche a seguito di eventuale riduzione per possesso dei requisiti di legge, l'importo corrispondente dovrà essere pagato con apposito bonifico.

La garanzia di cui ai commi precedenti opera a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base alla presente Convenzione per le quali il Soggetto Attuatore dovrà rispondere integralmente, il

Soggetto Attuatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

Fase di Co-progettazione e Lavori:

- una polizza CAR (Contractor's All Risks) come previsto dal D.lgs. 50/2016 che copra i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n°123 e dovrà coprire:
 1. Alla Sezione A "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":
 - i danni alle opere oggetto della convenzione per una somma assicurata pari al valore di aggiudicazione della convenzione medesima, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
 - i danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00;
 - i costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 150.000,00;
 2. La polizza dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti:
 - da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, etc)
 - da cause di forza maggiore
 - da errori di progetto e calcolo;
 - danni da incendio, esplosione e scoppio e danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo
 3. Alla Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":
 - i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 5.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, la polizza dovrà coprire anche i danni derivanti da vibrazione, da incendio, esplosione e scoppio anche causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo, da rimozione, franamento o cedimento di terreno, i danni arrecati a cavi e condutture sotterranee e i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, i danni da polvere, danni per inquinamento accidentale.

La polizza dovrà inoltre contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Soggetto Attuatore, subappaltatori, fornitori, consulenti, il Comune di Legnano, Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori e

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera.

La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà anche contenere anche la "garanzia di manutenzione" sempre come da schema tipo 2.3, per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

Il Soggetto Attuatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici del Comune di Legnano.

- una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T.") per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi compreso il Comune di Legnano, la Direzione dei Lavori e suoi assistenti, il Coordinatore per la Sicurezza e suoi assistenti, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione. La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da incendio e spargimento d'acqua, ricorso terzi, inquinamento accidentale, committenza lavori, RC personale dipendenti e collaboratori. Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del Comune di Legnano, salvo il caso di dolo. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 2.500.000 per prestatore infortunato. Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del Comune di Legnano, salvo il caso di dolo. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
- una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale ("RC Prof") verso Terzi per danni occorsi al Comune di Legnano e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto della presente Concessione, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000 per sinistro. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dalla data di inizio dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Fase gestione del servizio:

- una polizza a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000

per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente Concessione, compresa la garanzia di conduzione di "Fabbricati e impianti" e "danni da incendio". La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da incendio e spargimento d'acqua, ricorso terzi, i danni da ordinaria e straordinaria manutenzione, inquinamento accidentale, committenza lavori, RC personale dipendenti e collaboratori. Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del Comune di Legnano, salvo il caso di dolo. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. Si precisa che il Comune di Legnano deve considerarsi Terzo.

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 2.500.000 per prestatore infortunato. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
- una polizza Rischio Locativo, per i danni materiali e diretti causati all'immobile valorizzata per una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'Immobile in concessione.

Precisazioni:

Il Soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune di Legnano copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

Il Soggetto attuatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Legnano di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Legnano di ogni sviluppo in merito. Il Comune di Legnano provvederà ugualmente nei confronti del Soggetto attuatore per le segnalazioni direttamente pervenute.

Resta inoltre inteso che il Soggetto attuatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli del Soggetto attuatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

ART. 33 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo della cauzione definitiva.

Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. mancata realizzazione dei servizi e delle attività afferenti a tutti gli ambiti citati nella

- presente convenzione ed in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l'insediamento dei suddetti servizi ed attività, nell'ipotesi di grave ritardo;
2. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 3. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 4. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
 5. subappalto e cessione per tutti i servizi, interventi ed attività escluse le opere di finitura dell'immobile e le forniture;
 6. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 7. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 8. l'avvio del servizio abbia inizio con un ritardo superiore a 90 giorni solari le cui cause siano dipendenti dal Soggetto attuatore;
 9. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una soladelle penali previste dal presente schema di Convenzione;
 10. mancata osservanza da parte del personale del Soggetto Attuatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Legnano con deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2013;
 11. mancato rispetto della destinazione della struttura messa a disposizione.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento pendenza della stipulazione della convenzione, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

La convenzione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dalla Convenzione in tutti i casi previsti dalla legge.

ART. 34 - RESPONSABILITA'

Il Soggetto Attuatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della convenzione.

Il Soggetto Attuatore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Soggetto Attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 35 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'erogazione delle attività/servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area della Struttura anche senza alcun preavviso;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 36 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 37 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. La Convenzione, ed ogni obbligazione relativa alla stessa, è regolato dalla legge italiana ed europea.

ART. 38 – STIPULAZIONE CONVENZIONE- SPESE, IMPOSTE E TASSE

- a. la convenzione sarà stipulata in modalità elettronica in forma privatistica. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale;
- b. la Convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese:
- c. tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore. È in capo al Soggetto Attuatore il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza della Convenzione.
- d. per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 39 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

A questo riguardo il Soggetto Attuatore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza

possibilità da parte del Comune di interferire direttamente sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo a tale soggetto, il quale assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali.

Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative-contabili e di rendicontazione, il Comune di Legnano assume la qualità di distinto e autonomo Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.

Le Parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l'applicazione della presente Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il D.Lgs. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Legnano, 08/09/2021

IL DIRIGENTE
SETTORE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI
Dott.ssa Sandra D'Agostino